

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| VERNACCHIA | DOTT. DOMENICO | Presidente |
| PUOPOLO    | DOTT. LIBERATO | Relatore   |
| CAPOBIANCO | AVV. FRANCESCO | Giudice    |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- N° 181/1/07 DEL 11/01/2007 DEPOSITATA IL 11/07/2007  
- sul ricorso n. 1667/06  
depositato il 19/06/2006  
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO  
proposto dal ricorrente:

DE PADUA ERALDO COSTANTINO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV  
difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV  
avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO  
proposto dal ricorrente:

DE PADUA ERALDO COSTANTINO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV  
difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPING AV  
avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO  
proposto dal ricorrente:

DE PADUA ERALDO COSTANTINO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV  
difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV  
avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO  
proposto dal ricorrente:

DE PADUA ERALDO COSTANTINO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV  
difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

## CONCLUSIONI

- 1) Il ricorrente chiede: pronunciarsi con efficacia di giudicato, rigettando ogni contraria deduzione e istanza, pronunciare con efficacia di giudicato la condanna dell'Amministrazione ex art.20, al rimborso dell'IRAP per euro 1.552,54.
- 2) L'Ufficio chiede: il rigetto del ricorso con vittoria di spese

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

### FATTO:

In data 23/05/2006 DE PADUA ERALDO COSTANTINO, come in epigrafe, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell'istanza di rimborso del 24/01/2006, all'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino ai fini dell'imposta IRAP, vera per gli anni dal 2002 al 2004, per l'importo di euro 1.552,54.

Il ricorrente eccepiva che : esercita l'attività professionale di infermiere, priva dell'Ufficio personale, di beni mobili ed immobili e i versamenti effettuati risultavano viziati per inesistenza totale del presupposto d'imposta IRAP, in quanto con la sentenza n. 156 del 10/21/01, la Corte Costituzionale ha decretato l'esclusione dall'IRAP per carenza del presupposto per le attività professionali di lavoro autonomo in assenza di elementi di organizzazione aziendale quali assenza di dipendenti e con attrezzature limitate a pochi beni mobili, in conseguenza chiedeva il rimborso della somma versata di euro 1.552,54.

In data 13/07/2006, l'Ufficio nel costituirsi asseriva la legittimità del suo operato e tra l'altro faceva rilevare che caratteristica fondamentale dell' IRAP relativa alle attività professionali non è tanto l'organizzazione, che è già presupposta nel concetto di professione, ma l'autonomia dell'organizzazione e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza del 11/01/2007, fissata per la trattazione nel merito della controversia, il Collegio, sentito il relatore, sulle conclusioni delle parti che si riportavano agli scritti in atti, esaminati gli atti, in camera di consiglio adottava la decisione.

## MOTIVI

Il Collegio osserva;

la controversia attiene al mancato rimborso dell'IRAP versata dal contribuente e da questi chiesta a rimborso sul presupposto che la sua attività di infermiere professionale, non è da considerarsi attività di impresa, ma di lavoro autonomo e quindi non soggetta al tributo per la mancanza di organizzazione.

Normativamente l'imposta colpisce "l'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni o servizi": art.2 legge istitutiva 446/97.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 21/05/2001 nel dichiarare la legittimità della legge istitutiva dell'I R A P ha soltanto lasciato in pregiudicato la possibilità di esentare dall'imposta in argomento le attività professionali svolte, dal contribuente in assenza di elementi di organizzazione autonoma. Sulla base di questo principio, va valutata caso per caso se l'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo sia privo del requisito della organizzazione suscettibile di tassazione. Ne consegue che la esenzione della tassazione deve costituire una eccezione alla regola generale della sottoposizione alla imposizione IRAP dei redditi di lavoro autonomo e come tale, trattandosi di eccezione, si ha una inversione dell'onere della prova. A tale proposito, osserva, ancora il Collegio che in caso di ricorso contro il diniego espresso o tacito di rimborso dell'IRAP assunta dal contribuente come indebitamente versata per assenza del presupposto della autonoma organizzazione, vestendosi nel generale campo della ripetizione dell'indebito in cui deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, spetterà al contribuente dimostrare nel giudizio tributario la mancanza di una causa che lo giustifichi, cioè lo svolgimento di una attività esercitata in assenza del titolare non produce valore aggiunto, risultando altrimenti soccombente in difetto di prova positiva sul punto. Nel caso in esame il ricorrente svolge l'attività di infermiere professionale, e detta attività non può essere svolta senza la sua presenza e quindi il complesso delle

competenze e cognizioni personali è elemento fondamentale, requisiti prevalenti sull'elemento della organizzazione, con la conseguenza che lo svolgimento di tale attività non può essere soggetta all'imposta IRAP.

Pertanto, quanto precede, consente di accogliere il ricorso, anche in considerazione che l'attività è svolta senza collaborazioni e con modesti mezzi economici, disponendo il rimborso nella intera misura chiesta del ricorrente, tenuto conto che, contrariamente a quanto assume l'Ufficio in ordine all'anno 2001, che i versamenti delle somme chieste a rimborso risultano effettuate a partire dal novembre 2002 e che alla data del 24/01/06 in cui è stata avanzata la richiesta, il termine di 48 mesi fissata dalla normativa in vigore,(art.38 del DPR 602/73) non era ancora scaduto.

Le spese non richieste, ne documentate possono essere compensarla

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino decidendo sul ricorso in epigrafe così provvede:

- 1) accoglie il ricorso
- 2) compensa le spese

Così deciso in Avellino li 11/01/07

IL GIUDICE TRIB. ESTENSORE

IL PRESIDENTE